



Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 **LECCE**

Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 -0832/ 396002 fax 0832/396002 –
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759

Lecce, 05 Maggio 2021

**Al Personale Docente della Scuola Primaria
e Secondaria di Primo Grado**

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 213

**OGGETTO: Operazioni relative alla chiusura dell'Anno Scolastico 2020/2021 –
Convocazione team docenti per la Scuola Primaria / Consigli di Classe per la
Scuola Secondaria di Primo Grado**

Si comunica alle SS.LL. che gli scrutini si svolgeranno in modalità telematica – piattaforma Google Suite for Education secondo il calendario appresso indicato con all'O.d.G.:

Scuola Primaria

1. Valutazione del gruppo classe
2. Scrutini finali e adempimenti relativi
3. Certificazione delle competenze per le classi quinte

Scuola Secondaria di Primo Grado

1. Valutazione del gruppo classe
2. Scrutini finali e adempimenti relativi

SCUOLA PRIMARIA VIALE ROMA

Venerdì 11 Giugno 2021

1^A	14.30 - 15.00
1^B	15.00-15.30
1^C	15.30 - 16.00
1^D	16.00 - 16.30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Venerdì 11 Giugno 2021

3^A	16.30 - 17.15
3^B	17.15 -18.00
3^C	18.00 -18.45

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Lunedì 14 Giugno 2021	
1^A	8.30 - 9.00
2^A	9.00 - 9.30
1^B	9.30 - 10.00
2^B	10.00 - 10.30
1^C	10.30 - 11.00
2^C	11.00 - 11.30
1^D	11.30 - 12.00

SCUOLA PRIMARIA VIALE ROMA

Lunedì 14 Giugno 2021	
2^A	12.00 - 12.30
2^B	12.30 - 13.00
2^C	13.00 - 13.30
3^A	14.00 - 14.30
3^B	14.30 - 15.00
3^C	15.00 - 15.30
4^A	15.30 - 16.00
4^B	16.00 - 16.30
4^C	16.30 - 17.00
4^D	17.00 - 17.30
5^A	17.30 - 18.00
5^B	18.00 - 18.30
5^C	18.30 - 19.00

SCUOLA PRIMARIA "LE VELE"

Martedì 15 Giugno 2021	
1^A	8.30 - 9.00
4^A	9.00 - 9.30
5^A	9.30 - 10.00
4^B	10.00 - 10.30
2^A	10.30 - 11.00
3^A	11.00 - 11.30
2^B	11.30 - 12.00
3^B	12.00 - 12.30
5^B	12.30 - 13.00

Scrutinio

Ogni Docente propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove finalizzate all'accertamento del raggiungimento finale degli obiettivi educativi e cognitivi propri di ogni disciplina e anche di altri elementi di valutazione come l'impegno, l'interesse, la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza.

Le proposte di voto devono essere trascritte sul tabellone solo per la Scuola Secondaria di primo grado

Considerato che l'attività di valutazione avverrà in modalità a distanza, le proposte di voto devono essere riportate sul tabellone entro e non oltre le ore 17.00 del 09 giugno 2021 per

permettere al Dirigente Scolastico di visionare, per tempo, le proposte di ogni docente nelle diverse discipline.

I Coordinatori di Classe per la scuola secondaria di Primo Grado avranno cura di verificare che la trascrizione dei voti sul tabellone avvenga nei termini sopra riportati.

I Docenti Prevalenti per la Scuola primaria avranno cura di verificare che le valutazioni nelle singole discipline siano inserite nel documento di valutazione 24 ore prima della data prevista per lo scrutinio.

Insegnanti di Sostegno

Gli insegnanti di sostegno fanno parte del Consiglio di classe e del team di classe e partecipano, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. (O.M. N. 90/2001 art.15 comma 10).

Insegnamento della Religione Cattolica

I docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli organi collegiali con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. (D.P.R. n. 202/1990).

Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC subentrerà nella seduta dello scrutinio il docente che è stato incaricato per le attività alternative all'IRC.

Attività di potenziamento

I docenti che hanno svolto attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato,

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi: in riferimento all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 62 del 13/04/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'alunno che si avvale del tempo scuola di 30 ore settimanali per complessive 990 ore annue dovrà frequentare per almeno 743 ore annue potendosi, quindi, assentare nel corso dell'anno scolastico per non più di 247 ore. L'art. 5, comma 2, ancora, precisa che le istituzioni scolastiche possano stabilire, *"...con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione"*.

Il Collegio, considerata la possibilità contemplata dall'art. 5 del D. lgs. N. 62/2017, ha già deliberato le deroghe e ha deliberato di portare a n. 297 ore annue le assenze consentite per un orario settimanale di 30 ore. Le deroghe per casi eccezionali, certi e documentati, sono di seguito riportate:

1. Assenze dovute a gravi motivi di salute (gravi patologie o ricoveri in ospedale)
2. Assenze dovute a gravi situazioni di famiglia da documentare
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

purché le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

ORDINANZA MINISTERIALE N°172 DEL 4 DICEMBRE 2020 E LINEE GUIDA

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.

Le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili.

Gli obiettivi contengono sempre SIA IL PROCESSO COGNITIVO che gli alunni devono mettere in atto, SIA IL CONTENUTO disciplinare al quale l'azione si riferisce.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.

- AVANZATO
- INTERMEDIO
- BASE
- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- AUTONOMIA
- CONTINUITÀ
- TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (NOTA E NON NOTA)
- RISORSE MOBILITATE

Il Documento di Valutazione

- La DISCIPLINA
- Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (anche per Nuclei Tematici)
- Il LIVELLO
- Il GIUDIZIO DESCRITTIVO (con definizione dei livelli)

Il Collegio Docenti ha proceduto alla modifica delle griglie di valutazione, presenti nel PTOF, per la produzione scritta, per matematica, per inglese e per l'esposizione orale:

Voto 5	—————>	Livello Iniziale
Voto 6 -7	—————>	Livello Base
Voto 8	—————>	Livello Intermedio
Voto 9-10	—————>	Livello Avanzato

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'art. 2, commi 3,5 e 7 del D.Lgs. 62/2017.

Art. 2 D. Lgs. N. 62/2017
((Valutazione nel primo ciclo))

- 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento (Solo per la Scuola Secondaria di primo grado)*
- 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*
- 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.*
- 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92.*
- 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.*
- 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.*
- 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.*

Art. 3 comma 3 D. Lgs. N. 62/2017

(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)

- 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Art.6 commi 2-3-4 D.Lgs. N. 62/2017

(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)

- 1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*
- 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
- 3. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e*

gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Articolo 4 commi 2 e 3 D.Lgs. N. 742/2017

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Biagina VERGARI)

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93”*

